

DHL FREIGHT ITALY Le presenti condizioni di trasporto sono alla base di ogni contratto di Trasporto Euroconnect restano riservati i diritti di modifica

1. Dichiarazioni generali

E' convenuto che nel momento in cui il Cliente ordina servizi di trasporto DHL Freight, questi accetta espressamente per suo conto o per chiunque altro stipuli il contratto di trasporto, che le presenti condizioni Generali di Trasporto, unitamente al **doc. Quotazione commerciale DHL Freight** sub allegato 1, trovino piena e incondizionata applicazione tra le parti in relazione al trasporto stesso e ciò sin dal momento in cui la spedizione viene accettata da DHL Freight. Per quanto qui espresso, DHL Freight è autorizzata espressamente sin d'ora dal Cliente ad avvalersi, per l'esecuzione dei servizi di trasporto ed ancillari a questi, di sub vettori.

2. DLgs 286/05

Ai sensi e per gli effetti del DLgs 286/2005, DHL Freight, in qualità di vettore prescelto dal Cliente committente dichiara allo stesso di possedere:

- (a) Licenza Autotrasporto Cose Conto Terzi n. MI0858567K, rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provincia di Milano, settore trasporti;
- (b) Licenza Comunitaria Autotrasporto Cose Conto Terzi n. 49859, rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dipartimento per i trasporti terrestri;
- (c) Iscrizione e Licenza centrale Albo Spedizionieri n.: MI 67-1865, rilasciata da Albo Interprovinciale degli Spedizionieri c/o la CCIAA Milano, posto che ogni unità locale ove DHL Freight esercita in Italia l'attività di spedizioniere è iscritta ai relativi Albi Interprovinciali Spedizionieri c/o le relative CCIAA territoriali. Le parti ora e per allora si danno reciprocamente atto che DHL FREIGHT, tenendo presente gli obblighi imposti dalla normativa vigente, per l'esecuzione dei servizi di trasporto potrà avvalersi dell'attività e servizi di sub vettori (ad esempio: primarie società/compagnie di trasporto terrestre o ferroviario) o di altre figure professionali (ad esempio: agenti doganali) di fiducia fermo restando che rimarrà interlocutore principale nei confronti del cliente, per la corretta esecuzione dei servizi di spedizione/trasporto merci e ciò che da essi ne dovesse derivare.

3. Formalità doganali

Ove richiesto dal Cliente, DHL Freight, con il ricevimento della spedizione, potrà eseguire tutte le formalità doganali obbligatorie, anche avvalendosi dei servizi di un agente doganale di propria fiducia. In tal senso il Cliente fornirà a DHL Freight tutti i necessari moduli doganali per l'importazione e/o l'esportazione delle merci debitamente compilati in modo corretto, chiaro, completo e corrispondenti al vero, allegando, laddove richiesto dalla legge, ogni documento necessario per l'esecuzione dell'operazione doganale. Tutti i costi derivanti dall'esecuzione delle formalità doganali, ad esempio dal pagamento delle imposte d'importazione di natura fiscale, quali dazi, imposte doganali, tasse, sanzioni doganali e costi di deposito, stivaggio, soste, o altre spese occorse in virtù delle attività espletate dalle autorità doganali, quali conseguenze d'errori o omissioni del Cliente, suo mittente o destinatario nel preparare i documenti necessari o nell'acquisire le necessarie autorizzazioni o licenze, saranno fatturati al Cliente.

4. Responsabilità DHL Freight

Qualora, in ragione dell'inadempimento alle proprie obbligazioni, DHL Freight fosse tenuta - in base al presente contratto o in base alla legge - al risarcimento dei danni derivati al Cliente e/o terze parti aventi diritto, per danneggiamento, distruzione o sottrazione delle merci, troveranno applicazione i seguenti parametri di risarcimento: (a) previsti dall'articolo 1696 codice civile così come modificato dal DLgs 21/11/2005, n. 286 per il trasporto via terra in territorio italiano; (b) previsti dalla Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (cd. CMR) recepita in Italia con Legge nr. 162/1960, per i trasporti effettuati via terra nei Paesi che aderiscono a detta Convenzione; (c) previsti dalla convenzione COTIF (CIM) per i trasporti via ferrovia. Tra DHL Freight e il Cliente è espressamente convenuto l'esclusione d'ogni risarcibilità da parte di DHL Freight di danni indiretti, (quali a mero titolo esemplificativo: mancato guadagno, perdita d'interessi o danni derivanti da ritardi nell'esecuzione del trasporto). DHL Freight farà tutto quanto il possibile al fine di effettuare la consegna della spedizione e merce ivi contenuta secondo i termini di consegna indicati al Cliente, tuttavia non potrà essere ritenuta responsabile per il verificarsi di eventuali ritardi nel prelievo, trasporto consegna di qualsiasi spedizione. DHL Freight non sarà ritenuta responsabile per qualsiasi perdita, danno, errata o mancata consegna causate da caso fortuito o da circostanze al di fuori del proprio controllo.

5. Assicurazione

Qualora il Cliente intendesse ottenere un risarcimento per eventuali danni relativi alla spedizione oltre i limiti di legge e/o convenzioni internazionali sub punto 4 che precede, potrà richiedere a DHL Freight un'assicurazione atta a coprire il valore di mercato della merce derivante da perdita o danneggiamento della spedizione unitamente al pagamento del relativo premio. La copertura assicurativa non coprirà, comunque, le perdite o i danni indiretti, i mancati guadagni, ovvero le perdite o i danni derivanti da ritardi nella consegna della spedizione. E' espressamente convenuto che eventuali danni al di là dei limiti di legge e/o convenzioni di cui al punto 4 non coperti da assicurazione o al di là dei limiti assicurabili, sono direttamente assunti dal Cliente in proprio con pieno onere della DHL Freight da ogni e qualsivoglia responsabilità al riguardo.

6. Termine per la validità del reclamo

Il Cliente e DHL Freight stabiliscono che qualunque reclamo per smarrimento, errata consegna, avaria o danno alla merce dovrà essere fatto dal Cliente per iscritto ed inviato a DHL Freight entro: I) otto (8) giorni dalla data di consegna della spedizione stessa, ex art. 1698 codice civile, per trasporti via terra in territorio italiano; II) sette (7) giorni domenica e giorni festivi esclusi ex CMR e/o COTIF (CIM) per trasporti internazionali via terra e/o via ferrovia tra paesi che aderiscono a dette convenzioni. Trascorso il predetto termine, DHL Freight non sarà ritenuta responsabile in alcun modo. Resta infine convenuto che i reclami sono limitati a un reclamo per spedizione e che l'eventuale transazione o regolamento raggiunto, dovrà considerarsi pieno e definitivo per ogni e qualsiasi perdita o danno relativo al reclamo stesso.

7. Pagamento dei corrispettivi

Il pagamento delle fatture DHL Freight emesse per i servizi di trasporto resta inteso che verranno effettuati da parte del Cliente a 30 (trenta) giorni data fattura fine mese, secondo le indicazioni date da DHL Freight. I diritti doganali all'importazione devono essere sempre anticipati dal Cliente a DHL Freight a mezzo bonifico bancario irrevocabile.

8. Spedizioni non accettabili per il trasporto

In assenza di particolari accordi scritti, DHL Freight dichiara al Cliente che considera inaccettabile per il trasporto merce/spedizioni che siano classificabili come materiale a rischio o come merci pericolose o merci di cui sia stato proibito il trasporto o siano state sottoposte a restrizioni da parte di ADR, IATA, ICAO, IMO, Autorità di Stato. Quallsivoglia danno a persone o cose derivante dall'affidamento a DHL Freight di merce esclusa dal trasporto sarà sempre e comunque a carico del Cliente in quanto responsabile principale nell'aver contravvenuto anche in modo occulto alle indicazioni fornite da DHL Freight e alle normative specifiche.

9. Foro competente

Qualunque controversia, derivante od occasionata dal presente contratto sarà devoluta all'esclusiva competenza territoriale del foro di MILANO, in deroga all'ordinaria competenza territoriale e con l'espressa esclusione di ogni altro foro previsto anche in via alternativa o sussidiaria (sia foro generale che facoltativo ex art. 20 c.p.c.).

Quotazione commerciale DHL FREIGHT N° 1463140 del 02/12/2012

Rev. 0 del 02/10/2012